	SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO	
Tra l'Agenz	zia Nazionale per le Nuove tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo	
economico	sostenibile (nel seguito indicato come "ENEA") con sede e	
domicilio fi	iscale in Roma – Lungotevere Grande Ammiraglio Thaon di Revel	
n. 76, codic	ce fiscale n. 01320740580, P.IVA 00985801000, in persona del del	
Direttore de	el Dipartimento Fusione e Tecnologie per la Sicurezza Nucleare,	
Ing. Alessa	ndro Dodaro, da una parte, e l'Impresa1(nel seguito	
indicata co	ome "Impresa"), con sede e domicilio fiscale in	
n, 0	codice fiscale, P.IVA, in	
persona del	1 ² , dall'altra parte, si conviene e si stipula quanto	
segue:		
ART. 1 – O	GGETTO DELL'APPALTO	
L'ENEA co	oncede in appalto all'Impresa, la quale per sua parte dichiara di	
accettare e	di assumere l'appalto medesimo con propria organizzazione e con	
gestione a j	proprio rischio, l'esecuzione della fornitura di uno spettrometro	
MC-ICP-M	AS Multicollector a settore magnetico con cella di	
collisione/r	reazione presso il C.R. ENEA Frascati, secondo quanto previsto nel	
presente con	ntratto e nei documenti e condizioni richiamati al successivo art. 2.	
ART. 2 - DC	OCUMENTI E CONDIZIONI CONTRATTUALI	
L'appalto è	soggetto all'esatta osservanza delle condizioni stabilite nei seguenti	
documenti:		
- Specifi	iche Tecniche edizione 2023 (All. 1)	
- Docum	nento di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI) di cui al	
successivo a	art. 10 (All. 2);	

- Patto di integrità (All. 3);
- Offerta dell'Impresa del (All. 4),
L'Impresa dichiara di conoscere ed accettare integralmente gli allegati al
presente contratto che, sottoscritti dalle Parti, ne costituiscono parte integrante
e sostanziale.
L'impresa dichiara inoltre di conoscere ed accettare integralmente e si impegna
a rispettare il Piano integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) ENEA -
Sottosezione Rischi Corruttivi e Trasparenza, nonché il Codice di
comportamento dei dipendenti ENEA, entrambi pubblicati sul sito istituzionale
dell'Agenzia.
ART. 3 – FORMA ED IMPORTO DELL'APPALTO – VARIAZIONI –
QUINTO D'OBBLIGO
L'appalto sarà eseguito e remunerato con sistema "a corpo".
L'importo complessivo del contratto, per l'intera durata dello stesso, ammonta
a €
a €
(percento) praticato dall'Impresa in fase di presentazione dell'offerta.
(percento) praticato dall'Impresa in fase di presentazione dell'offerta. Qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, occorra un aumento od una
(percento) praticato dall'Impresa in fase di presentazione dell'offerta. Qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, occorra un aumento od una diminuzione del servizio/della fornitura, l'Impresa sarà obbligata ad
(percento) praticato dall'Impresa in fase di presentazione dell'offerta. Qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, occorra un aumento od una diminuzione del servizio/della fornitura, l'Impresa sarà obbligata ad assoggettarvisi alle stesse condizioni, fino a concorrenza del quinto del prezzo
(percento) praticato dall'Impresa in fase di presentazione dell'offerta. Qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, occorra un aumento od una diminuzione del servizio/della fornitura, l'Impresa sarà obbligata ad assoggettarvisi alle stesse condizioni, fino a concorrenza del quinto del prezzo di appalto, qualora tale facoltà sia prevista nella documentazione di gara. In
(percento) praticato dall'Impresa in fase di presentazione dell'offerta. Qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, occorra un aumento od una diminuzione del servizio/della fornitura, l'Impresa sarà obbligata ad assoggettarvisi alle stesse condizioni, fino a concorrenza del quinto del prezzo di appalto, qualora tale facoltà sia prevista nella documentazione di gara. In tale caso, ai sensi dell'art. 120, comma 9, del D. Lgs. n. 36/2023, l'Impresa non
(percento) praticato dall'Impresa in fase di presentazione dell'offerta. Qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, occorra un aumento od una diminuzione del servizio/della fornitura, l'Impresa sarà obbligata ad assoggettarvisi alle stesse condizioni, fino a concorrenza del quinto del prezzo di appalto, qualora tale facoltà sia prevista nella documentazione di gara. In tale caso, ai sensi dell'art. 120, comma 9, del D. Lgs. n. 36/2023, l'Impresa non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Il contratto avrà la durata di 180 (centottanta) giorni a decorrere dalla stipula	
con facoltà di recesso unilaterale da parte dell'ENEA, senza oneri aggiuntivi	
per l'Agenzia, con preavviso scritto di almeno tre mesi da comunicarsi	
all'Impresa. In tale ipotesi, fermo restando il pagamento delle	
prestazioni/forniture già eseguite, nulla sarà dovuto all'Impresa quale onere per	
mancato utile o per qualsiasi altro indennizzo o rimborso.	
ART. 5 – ANTICIPAZIONI, PAGAMENTI E TRASPARENZA	
Ai sensi dell'art. 125 comma 1 del D. Lgs. n.36/2023 l'importo	
dell'anticipazione sarà calcolato pari al 20% (venti per cento) dell'importo	
 contrattuale, oltre IVA ³ .	
 Per i contratti pluriennali l'importo dell'anticipazione deve essere calcolato sul	
valore delle prestazioni di ciascuna annualità, stabilita nel cronoprogramma dei	
pagamenti, ed è corrisposto entro quindici giorni dall'effettivo inizio della	
prima prestazione utile relativa a ciascuna annualità, secondo il	
cronoprogramma delle prestazioni. L'erogazione dell'anticipazione è	
subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di	
importo pari all'anticipazione erogata, comprensiva dell'IVA versata da	
 ENEA. Tale importo è maggiorato del tasso di interesse legale applicato al	
 periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il	
cronoprogramma della prestazione. La garanzia è rilasciata dai soggetti di cui	
all'articolo 106, comma 3, del Codice con le modalità previste dal secondo	
periodo dello stesso comma.	
L'importo della garanzia è gradualmente e automaticamente ridotto nel corso	
della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da	
parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con	

obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per	
ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono	
dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della	
anticipazione.	
I pagamenti saranno effettuati ad esito positivo del DURC (documento unico	
di regolarità contributiva), previo benestare del Responsabile Unico del	
Progetto entro trenta giorni dalla data di ricevimento delle fatture.	
Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello	
0,50% dell'imponibile della fattura; le ritenute saranno svincolate, in sede di	
liquidazione finale, dopo l'approvazione del Certificato di Verifica di	
Conformità. Le fatture dovranno riportare gli importi al netto della trattenuta	
applicata. L'IVA verrà calcolata sull'importo al netto della trattenuta. ENEA	
accetterà esclusivamente le fatture emesse con le modalità che precedono e	
rifiuterà, sul sistema SDI, le fatture che non prevedano la trattenuta dello 0,50%	
nell'importo della fattura stessa.	
Tutte le trattenute dello 0,50% effettuate verranno liquidate al termine del	
contratto, a seguito del collaudo o del verbale di regolare esecuzione, con la	
emissione di una unica fattura assoggettata all'IVA.	
Ai sensi dell'art. 11 comma 6 del D. Lgs. n.36/2023 in caso di inadempienza	
contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a	
personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari	
di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione	
appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente	
all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e	
assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.	

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al	
primo periodo, il Responsabile unico del progetto invita per iscritto il soggetto	
inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi	
quindici (15) giorni.	
Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della	
richiesta entro il termine suindicato, la stazione appaltante paga anche in corso	
d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo	
importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme	
dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento	
diretto.	
Ai sensi dell'art 125 commi 5-7 del D. Lgs. n. 36/2023 all'esito positivo della	
verifica di conformità o regolare esecuzione, e comunque entro un termine non	
superiore a sette (7) giorni dagli stessi, il Responsabile unico del progetto	
rilascia il certificato di pagamento, ai fini dell'emissione della fattura da parte	
dell'appaltatore. Il pagamento della rata di saldo è effettuato nel termine di	
trenta (30) giorni decorrenti dalla data di emissione del Certificato di Verifica	
di Conformità o del certificato di regolare esecuzione.	
Non si procederà al mandato di pagamento anche nel caso di accertata	
irregolarità dell'Impresa con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e	
delle tasse.	
L'appaltatore emetterà le fatture elettroniche intestate all'ENEA – Agenzia	
Nazionale per le Nuove tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo economico	
sostenibile e le trasmetterà al Sistema di Interscambio (SDI), gestito	
dall'Agenzia delle Entrate.	
A tal fine l'ENEA comunica che il Codice Univoco dell'Ufficio del Centro	

Ricerche (CUU), destinatario delle fatture, è il seguente: 818WRM.	
Tale CUU dovrà essere inserito dall'appaltatore in apposito campo della fattura	
elettronica unitamente alla specifica indicazione di "Fattura PA".	
Per garantire l'autenticità dell'origine e l'integrità del contenuto della fattura	
elettronica è necessaria l'apposizione da parte dell'appaltatore della firma	
elettronica qualificata sulla fattura da trasmettere al SDI.	
La fattura dovrà altresì riportare il riferimento contrattuale specifico:	
- N. impegno/2023;	
- CIG: CUI F01320740580202300162	
CUP: I85F21000970001	
ENEA, quale istituzione rientrante nell'elenco delle pubbliche amministrazioni	
inserite nel conto economico consolidato, pubblicato con decreto del Ministro	
dell'economia e delle finanze 27 giugno 2017 che fissa le modalità di attuazione	
dell'art. 1 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, in materia di scissione dei	
pagamenti ai fini dell'IVA, è soggetto all'applicazione dello "split payment".	
Il pagamento sarà subordinato all'esito della verifica richiesta per legge ai sensi	
dell'art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973, secondo le modalità attuative previste	
nel Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18 gennaio	
2008.	
L'appaltatore (o il subappaltatore o subcontraente della filiera delle imprese) ai	
sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 136 del 13 agosto 2010 è obbligato	
alla tracciabilità dei flussi finanziari e, a pena di nullità assoluta del contratto ai	
sensi del comma 8 del citato art. 3, comunica all'Agenzia, per le transazioni	
finanziarie riferibili al presente contratto, uno o più conti correnti bancari o	
postali, dedicati alle commesse pubbliche, accesi presso banche o presso la	

società Poste italiane Spa, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone	
delegate ad operare su di essi.	
L'appaltatore s'impegna a dare immediata comunicazione alla stazione	
appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di	
competenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (sub-	
appaltatore/sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.	
Le parti sono a conoscenza che, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della predetta	
legge, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o di qualsiasi	
strumento di pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle	
operazioni, determina la risoluzione di diritto del contratto con oneri a carico	
della parte inadempiente agli obblighi di legge. Si applicano le sanzioni previste	
1.11.	
dall'art. 6 della stessa legge.	
ART. 6 – PENALI E PREMI DI ACCELERAZIONE	
ART. 6 – PENALI E PREMI DI ACCELERAZIONE	
ART. 6 – PENALI E PREMI DI ACCELERAZIONE In applicazione dell'art 126 "Penali e premi di accelerazione" del D. Lgs.	
ART. 6 – PENALI E PREMI DI ACCELERAZIONE In applicazione dell'art 126 "Penali e premi di accelerazione" del D. Lgs. n.36/2023, in caso di inadempienza rispetto ai termini di conclusione del	
ART. 6 – PENALI E PREMI DI ACCELERAZIONE In applicazione dell'art 126 "Penali e premi di accelerazione" del D. Lgs. n.36/2023, in caso di inadempienza rispetto ai termini di conclusione del contratto sarà applicata una penale pari al 1‰ (unopermille) dell'ammontare	
ART. 6 – PENALI E PREMI DI ACCELERAZIONE In applicazione dell'art 126 "Penali e premi di accelerazione" del D. Lgs. n.36/2023, in caso di inadempienza rispetto ai termini di conclusione del contratto sarà applicata una penale pari al 1‰ (unopermille) dell'ammontare netto del contratto per ogni giorno solare di ritardo. La somma di tutte le penali	
ART. 6 – PENALI E PREMI DI ACCELERAZIONE In applicazione dell'art 126 "Penali e premi di accelerazione" del D. Lgs. n.36/2023, in caso di inadempienza rispetto ai termini di conclusione del contratto sarà applicata una penale pari al 1‰ (unopermille) dell'ammontare netto del contratto per ogni giorno solare di ritardo. La somma di tutte le penali applicate non potrà superare il 10% dell'importo totale del contratto stesso.	
ART. 6 – PENALI E PREMI DI ACCELERAZIONE In applicazione dell'art 126 "Penali e premi di accelerazione" del D. Lgs. n.36/2023, in caso di inadempienza rispetto ai termini di conclusione del contratto sarà applicata una penale pari al 1‰ (unopermille) dell'ammontare netto del contratto per ogni giorno solare di ritardo. La somma di tutte le penali applicate non potrà superare il 10% dell'importo totale del contratto stesso. Oltre tale limite il contratto sarà risolto ipso-jure. In questa ipotesi nulla sarà	
ART. 6 – PENALI E PREMI DI ACCELERAZIONE In applicazione dell'art 126 "Penali e premi di accelerazione" del D. Lgs. n.36/2023, in caso di inadempienza rispetto ai termini di conclusione del contratto sarà applicata una penale pari al 1‰ (unopermille) dell'ammontare netto del contratto per ogni giorno solare di ritardo. La somma di tutte le penali applicate non potrà superare il 10% dell'importo totale del contratto stesso. Oltre tale limite il contratto sarà risolto ipso-jure. In questa ipotesi nulla sarà dovuto all'Impresa quale onere per il mancato utile o qualsiasi altro indennizzo	
ART. 6 – PENALI E PREMI DI ACCELERAZIONE In applicazione dell'art 126 "Penali e premi di accelerazione" del D. Lgs. n.36/2023, in caso di inadempienza rispetto ai termini di conclusione del contratto sarà applicata una penale pari al 1‰ (unopermille) dell'ammontare netto del contratto per ogni giorno solare di ritardo. La somma di tutte le penali applicate non potrà superare il 10% dell'importo totale del contratto stesso. Oltre tale limite il contratto sarà risolto ipso-jure. In questa ipotesi nulla sarà dovuto all'Impresa quale onere per il mancato utile o qualsiasi altro indennizzo o rimborso, fermo restando che sarà dovuto all'Impresa il pagamento delle	
ART. 6 – PENALI E PREMI DI ACCELERAZIONE In applicazione dell'art 126 "Penali e premi di accelerazione" del D. Lgs. n.36/2023, in caso di inadempienza rispetto ai termini di conclusione del contratto sarà applicata una penale pari al 1‰ (unopermille) dell'ammontare netto del contratto per ogni giorno solare di ritardo. La somma di tutte le penali applicate non potrà superare il 10% dell'importo totale del contratto stesso. Oltre tale limite il contratto sarà risolto ipso-jure. In questa ipotesi nulla sarà dovuto all'Impresa quale onere per il mancato utile o qualsiasi altro indennizzo o rimborso, fermo restando che sarà dovuto all'Impresa il pagamento delle attività già svolte. L'applicazione delle eventuali penali dovrà essere portata per	
ART. 6 – PENALI E PREMI DI ACCELERAZIONE In applicazione dell'art 126 "Penali e premi di accelerazione" del D. Lgs. n.36/2023, in caso di inadempienza rispetto ai termini di conclusione del contratto sarà applicata una penale pari al 1‰ (unopermille) dell'ammontare netto del contratto per ogni giorno solare di ritardo. La somma di tutte le penali applicate non potrà superare il 10% dell'importo totale del contratto stesso. Oltre tale limite il contratto sarà risolto ipso-jure. In questa ipotesi nulla sarà dovuto all'Impresa quale onere per il mancato utile o qualsiasi altro indennizzo o rimborso, fermo restando che sarà dovuto all'Impresa il pagamento delle attività già svolte. L'applicazione delle eventuali penali dovrà essere portata per iscritto a conoscenza dell'Impresa.	
	delegate ad operare su di essi. L'appaltatore s'impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di competenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Le parti sono a conoscenza che, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della predetta legge, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o di qualsiasi strumento di pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, determina la risoluzione di diritto del contratto con oneri a carico della parte inadempiente agli obblighi di legge. Si applicano le sanzioni previste

A garanzia dell'esecuzione dell'appalto, all'atto della sottoscrizione del	
presente contratto, l'Impresa è obbligata a costituire apposita cauzione	
definitiva nei modi stabiliti dal comma 1, dall'art. 117 del D. Lgs. n. 36/2023:	
per l'importo di € (
soglia, nonché per i contratti applicativi sopra soglia che discendono da un	
Accordo Quadro.	
Ai sensi dell'art. 117 comma 9 del D. Lgs. n° 36/2023, il pagamento della rata	
di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia	
fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di	
saldo maggiorata del tasso di interesse legale applicato per il periodo	
intercorrente tra la data di emissione del Certificato di Verifica di Conformità	
e l'assunzione del carattere di definitività dello stesso, entro 2 anni dalla data di	
emissione, ai sensi dell'art. 116 comma 2 del D. Lgs. n. 36/2023. Si applica	
l'allegato II.14 del D. Lgs n.36/2023 articoli da 36 a 39.	
ART. 8 –RAPPRESENTANTI DELL'ENEA E DELL'IMPRESA	
Ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. n. 36/2023, il Responsabile Unico del Progetto	
ENEA è designato nella persona del Dr. Pierluigi Carconi.	
Il Responsabile Unico del Progetto si avvale, del Direttore dell'esecuzione	
designato nella persona del; quest'ultimo è preposto al controllo	
amministrativo-contabile dell'esecuzione dell'intervento secondo le	
indicazioni contenute all'art. 31 dell'Allegato II.14 del D. Lgs n.36/2023. Il	
Direttore dell'esecuzione del contratto provvederà, inoltre, alla verifica del	
rispetto degli obblighi dell'Impresa e del subappaltatore.	
Prima dell'inizio delle attività, l'Impresa comunicherà per iscritto al	
Responsabile Unico del Progetto dell'ENEA il nominativo del suo	

De la constanti di mangioni di mangionalità ad	
Rappresentante, quale persona fornita di requisiti di professionalità ed	
esperienza che avrà la piena rappresentanza dell'Impresa nei confronti	
dell'ENEA.	
Tra i compiti del Responsabile dell'Impresa rientrano, a titolo esemplificativo	
e non esaustivo, i seguenti: (i) organizzare, programmare e dirigere	
 l'esecuzione dell'appalto conformemente ai contenuti del presente contratto,	
delle specifiche tecniche e delle eventuali richieste dal Responsabile Unico del	
Progetto dell'ENEA; (ii) curare l'osservanza, sotto la sua responsabilità, di tutte	
le disposizioni di legge vigenti in materia di lavoro, di sicurezza sul lavoro e	
prevenzione degli infortuni, emanando disposizioni per l'esecuzione dei lavori	
e per la loro attuazione in condizioni sicure vigilando, altresì, che le	
disposizioni vengano eseguite; (iii) in caso di assenza, provvedere a nominare	
un suo sostituto.	
Il Responsabile dell'Impresa, ai sensi della normativa vigente in materia di	
sicurezza, sarà preposto alla direzione del servizio, assumendone le	
responsabilità dell'andamento. Il Responsabile dell'Impresa, o suo sostituto,	
dovrà essere sempre presente in ogni fase dell'attività contrattuale.	
ART. 9 - NORME ANTINFORTUNISTICHE E PIANO DELLE MISURE	
DI SICUREZZA	
L'Impresa dichiara inoltre di aver tenuto conto, nell'elaborazione della propria	
offerta, degli obblighi imposti dalle norme in materia di sicurezza e di	
condizioni del lavoro, di previdenza ed assistenza, in vigore nel luogo dove	
devono essere svolte le attività.	
Ai sensi dell'art. 26, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 81/2008 l'ENEA fornirà	
dettagliate informazioni sui rischi esistenti nell'ambiente in cui l'Impresa è	

destinata ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in	
relazione alle attività da svolgere.	
L'ENEA, ai sensi dell'art. 26, comma 3, del D. Lgs. n. 81/2008 promuove la	
cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2 dell'art. 26 del citato	
decreto elaborando il Documento di Valutazione dei Rischi (DUVRI).	
ART. 10 - PERSONALE ADDETTO ALLE ATTIVITA' E	
ATTREZZATURE UTILIZZATE	
L'Impresa dovrà comunicare al Responsabile Unico del Progetto i nominativi	
del proprio personale addetto alle attività, dando altresì tempestiva	
comunicazione scritta di ogni sua variazione.	
L'Impresa, sotto la propria responsabilità, si impegna a far osservare al proprio	
personale impiegato per l'esecuzione delle attività, le disposizioni previste	
dall'ENEA che regolano l'accesso, la permanenza e l'uscita del personale	
dipendente da ditte.	
L'Impresa è a conoscenza che l'ENEA potrà far ispezionare il personale e gli	
automezzi adibiti alle attività della stessa, secondo la normativa vigente in	
materia.	
L'Impresa si assume l'obbligo dello svolgimento delle attività con	
l'organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio. La	
medesima si assume, altresì, quale datore di lavoro, tutti i relativi obblighi	
imposti dalla normativa vigente. Il personale dell'Impresa e i suoi collaboratori	
a qualsiasi titolo sono tenuti all'osservanza del Codice di comportamento dei	
dipendenti ENEA e degli obblighi di condotta da esso derivanti, pena la	
risoluzione del contratto. L'impiego di qualsivoglia utensile, attrezzatura o	
macchinario da parte dell'Impresa, sarà a completo e totale rischio della stessa,	

la quale in ogni caso, sarà tenuta a verificare, prima e durante l'impiego, l'esatta	
conformità degli stessi e delle loro modalità d'uso a tutte le prescrizioni di legge	
vigenti. L'Impresa provvederà, a sua cura e spese, a far indossare al proprio	
personale una idonea divisa munita di tesserino di riconoscimento ben visibile	
recante la ragione sociale nonché quanto previsto dagli artt. 18 e 21 del D. Lgs.	
n. 81/2008. L'Impresa dovrà provvedere, a sua cura e spese, al trasporto del	
proprio personale sul luogo dell'appalto e viceversa.	
ART. 11 - ATTIVITÀ DEL PERSONALE DELL'IMPRESA	
L'Impresa dichiara, sotto la propria responsabilità, che nessuna persona	
esplicante attività a favore della stessa, tanto in regime di dipendenza diretta,	
quanto in forma saltuaria di consulenza o di qualsivoglia altra natura, nonché	
avente interesse nell'attività dell'Impresa medesima, è dipendente dell'ENEA,	
anche se in posizione di aspettativa o ricopre incarichi di direzione politica o	
amministrativa nell'organizzazione dell'Agenzia.	
La medesima prende atto che, nel caso di accertata sussistenza di un rapporto o	
di un interesse come sopra detto, il contratto potrà essere risolto su denuncia	
dell'ENEA, con rivalsa sul deposito cauzionale definitivo di cui al precedente	
art. 8, senza riconoscimento alcuno per gli eventuali servizi e/o prestazioni	
fornite e salva la facoltà dell'ENEA di richiedere i danni diretti e indiretti	
derivanti dalla risoluzione.	
ART. 12 - SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ	
Nei casi di sospensione delle attività da parte dell'Impresa senza giustificato	
motivo, l'ENEA avrà facoltà nei giorni di sospensione, di fare eseguire il	
servizio stesso nel modo che riterrà più opportuno, addebitando all'Impresa la	
spesa relativa, salva ogni altra ragione od azione. L'ENEA, in tal caso, valutata	

la gravità del danno sofferto a causa della suddetta sospensione, si riserva la	
facoltà di ritenere il contratto risolto di diritto con le modalità e conseguenze	
previste all'art. 19 del presente contratto. In caso di sospensione delle attività a	
causa di sciopero del personale addetto al servizio, proclamato dalle	
Organizzazioni Sindacali di categoria, l'ENEA provvederà a trattenere	
l'importo corrispondente alle prestazioni non effettuate, ai sensi dell'art. 121	
del D. Lgs. n. 36/2023 e dell'allegato II.14 ivi richiamato.	
ART. 13 - ASSICURAZIONE	
L'Impresa è ritenuta responsabile di qualunque fatto doloso o colposo, anche	
dei propri dipendenti, collegati con le attività del presente contratto, che cagioni	
danni all'ENEA, al suo personale, a terzi o cose di terzi, e s'impegna	
conseguentemente al risarcimento di tutti i danni, diretti o indiretti, prodotti e	
conseguenti.	
A tal fine, con la sottoscrizione del presente contratto e comunque prima	
dell'inizio delle attività, l'Impresa è tenuta a stipulare, a propria cura e spese,	
un'apposita polizza di responsabilità civile, che preveda espressamente	
l'assicurazione per danni, diretti o indiretti, derivanti dall'esecuzione del	
presente contratto, con un massimale unico non inferiore a € 1.000.000,00	
(unmilione). Una copia della suddetta polizza, conforme all'originale, dovrà	
essere consegnata al Responsabile Unico del Progetto. Nel caso in cui nel corso	
dell'esecuzione del contratto si verifichino sinistri alle persone o danni alle	
proprietà l'appaltatore deve procedere a denunciare il sinistro alla Compagnia	
assicurativa entro i termini di prescrizione previsti nella polizza stipulata-	
ART. 14 – CONTROLLO DELLA COMPOSIZIONE SOCIETARIA	
L'Impresa si impegna a comunicare all'ENEA, (con cadenza annuale ovvero al	

verificarsi del fatto), se sono intervenute variazioni nella composizione	
societaria di entità superiore al 2% rispetto a quanto comunicato al momento	
della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 1, comma 2 del D.P.C.M. n.	
187/1991.	
ART. 15 - SUBAPPALTO	
Previa autorizzazione dell'ENEA e nel rispetto dell'art. 119 del D. Lgs.	
n.36/2023., le attività che l'Impresa ha indicato in sede di offerta a tale scopo,	
possono essere subappaltati alle condizioni e con i limiti e le modalità previsti	
dalla normativa e/o nelle specifiche di gara, tenuto conto in particolare delle	
prestazioni non subappaltabili riportate nel disciplinare di gara.	
Fatto salvo quanto previsto all'art. 119, comma 11, il pagamento delle attività	
effettuate da eventuali subappaltatori verrà effettuato dall'impresa	
aggiudicataria, fermo restando per quest'ultima l'obbligo di trasmettere al	
Responsabile Unico del Progetto, entro venti giorni dalla data di ciascun	
pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative	
ai pagamenti dalla stessa aggiudicataria dell'appalto e corrisposti al	
subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia	
effettuate.	
ART. 16 – CESSIONE DEL CONTRATTO	
A sensi dell'art. 119, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023, a pena di nullità, fatto	
salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d) del D. Lgs.	
n.36/2023, il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi	
l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del presente	
contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative	
al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di	

manodopera
ART. 17 - ONERI FISCALI
Sono a carico dell'Impresa le spese di bollo del presente contratto e dei relativi
allegati come indicate nell'art 18 comma 10 e nella tabella contenuta
nell'allegato I.4 del D. Lgs. 36/2023. ⁴
Le spese relative alla registrazione sono a carico della parte che, in caso d'uso,
provvede alla stessa
L'IVA è a carico dell'ENEA nella misura stabilita dalla legge.
ART. 18 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Il contratto potrà essere risolto quando ricorrano una o più delle condizioni
richiamate all'art. 122, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023.
Ai sensi dell'art. 122, comma 2, del D. Lgs. n. 36/2023, il contratto sarà inoltre
risolto qualora nei confronti dell'appaltatore:
a) sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver
prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
b) sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di
una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle
relative misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in
giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del D. Lgs.
n.36/2023 (art. 94 Codice).
Ai sensi dell'art. 122, commi 3 e 4, del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. il contratto
potrà essere risolto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo,
previa valutazione del Responsabile Unico del Progetto. Inoltre, si procederà
alla risoluzione ipso-iure nei seguenti casi:

a) morte del titolare dell'Impresa (se trattasi di Ditta individuale);
b) fallimento, concordato preventivo o liquidazione coatta amministrativa o
sia in corso nei confronti dell'Impresa un procedimento per la dichiarazione
di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'art. 124 del
Codice. e dall'art. 186-bis del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
c) revoca delle autorizzazioni amministrative previste per l'espletamento delle
prestazioni oggetto dell'appalto;
d) sospensione delle prestazioni oggetto dell'appalto con gravi danni
provocati all'ENEA;
e) subappalto non autorizzato o contrario alle previsioni di legge e contrattuali;
f) non rispondenza delle prestazioni effettuate alle specifiche contrattuali;
g) perdita, da parte dell'Impresa, dei requisiti, l'irrogazione di misure
sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la
pubblica amministrazione;
h) accertato interesse di personale ENEA nell'attività dell'Impresa;
i) violazione del divieto di cessione totale o parziale del contratto;
j) rifiuto prolungato e ingiustificato di presentare la documentazione
attestante i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi e quelli
relativi al pagamento delle imposte e tasse;
k) accertamento in via definitiva della violazione della normativa vigente in
materia previdenziale ed assicurativa, nonché relativamente al pagamento
di imposte e tasse;
l) mancato rispetto delle clausole contenute nel Patto di integrità;
m) violazione, da parte dei dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo
dell'Impresa, degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di

comportamento dei dipendenti ENEA;
n) mancato rispetto dei protocolli di legalità di cui all'art. 83-bis nel decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, introdotto dall'art. 3, comma 7, del
D.L. n. 76/2020;
In tali casi ENEA sarà tenuta a corrispondere all'Impresa esclusivamente il
corrispettivo contrattuale inerente alle prestazioni regolarmente eseguite,
decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
La risoluzione del contratto porterà inoltre all'incameramento da parte
dell'ENEA della garanzia definitiva ai sensi dell'art. 117 del D. Lgs. n. 36/2023
e, nei casi di sospensione totale o parziale ai sensi dell'art. 121 comma 10 del
Codice, al risarcimento dei danni da parte dell'Impresa quantificato sulla base
di quanto previsto dall'art. 1382 c.c. e secondo i criteri individuati nell'Allegato
II.14 al Codice.
ART. 19 – CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ
Per la verifica della conformità delle prestazioni eseguite a quelle pattuite si
applica l'art. 116 del D. Lgs. n. 36/2023. Entro 60 giorni dalla data di
ultimazione di tutte le attività, sarà emesso, a cura del Responsabile Unico del
Progetto o, se nominato, del Direttore dell'esecuzione, il Certificato di Verifica
di Conformità ovvero l'attestazione di regolare esecuzione nei casi previsti dal
nuovo codice. L'esito positivo determinerà, il pagamento del saldo delle
prestazioni eseguite, secondo le modalità indicate all'art. 5 del presente
contratto, e lo svincolo della cauzione prestata dall'Impresa a garanzia del
mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.
ART. 20 – ATTIVITA' IN ZONE CONTROLLATE E SORVEGLIATE
Per la effettuazione di attività in ambienti a rischio di contaminazione e/o

irraggiamento, l'Impresa dovrà fornire preventivamente le informazioni sulle	
attività che verranno svolte, incluso il dettaglio delle modalità operative, della	
strumentazione utilizzata, dell'eventuale produzione di rifiuti e delle modalità	
del loro successivo smaltimento.	
I lavoratori impiegati dovranno essere classificati ai sensi dell'art. 133 del D.	
Lgs. 101/2020 ("Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce	
norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli	
derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive	
89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e	
2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione	
dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117") e	
ss.mm.ii. sulla base delle mansioni assegnate e delle informazioni sull'entità	
del rischio da radiazioni ionizzanti fornite dall'ENEA ⁵ ; l'Impresa sarà quindi	
ritenuta responsabile della radioprotezione dei lavoratori stessi ai sensi del	
suindicato D. Lgs. 110/2020, inclusa la nomina di un proprio esperto di	
radioprotezione (art. 7, comma 1, punto 39)) e di un proprio medico autorizzato	
(art. 7 comma 1, punto 95) nel caso di impiego di lavoratori esposti (art.7,	
comma 1, punto 79)), Per tutto ciò che non sia espressamente specificato nel	
seguito, l'Impresa dovrà attenersi, per la tutela della salute dei lavoratori, a	
quanto previsto dalla normativa nazionale ed alla regolamentazione vigente	
presso ENEA.	
L'Impresa dovrà, inoltre, operare secondo le modalità stabilite d'intesa con	
l'ENEA ed elaborate avvalendosi del proprio esperto di radioprotezione e	
dall'esperto di radioprotezione dell'ENEA e raccolte in un "verbale di	
coordinamento per l'esecuzione di interventi di manutenzione in aree	

controllate e sorvegliate". Tutte le attrezzature ed i materiali utilizzati nelle aree	
controllate e sorvegliate con rischio di contaminazione dovranno essere	
opportunamente contrassegnati; qualsiasi trasferimento di essi ad altre aree o	
loro destinazione "a rifiuto" potrà avvenire solo dopo benestare scritto da parte	
dell'esperto di radioprotezione dell'ENEA. Detto benestare è esteso ai rifiuti	
provenienti dai locali	
L'ENEA si riserva, in funzione della destinazione lavorativa, la facoltà di non	
accettare, a suo insindacabile giudizio, lavoratori che abbiano già assorbito dosi	
di radiazioni ionizzanti ritenute eccessive in relazione alla previsione di dose	
per l'esecuzione delle attività. L'Impresa deve impegnarsi a far sì che i propri	
dipendenti osservino scrupolosamente la normativa generale e particolare di	
radioprotezione.	
ART. 21 - NORMA DI RINVIO	
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente contratto si fa	
riferimento ai documenti indicati al precedente articolo 2, nonché a tutte le	
disposizioni di legge vigenti in materia.	
ART. 22 – CERTIFICAZIONE ANTIMAFIA	
Il contratto è sottoposto a condizione risolutiva ai sensi dell'art. 67, comma 2,	
del D. Lgs. n. 159/2011. In caso di accertamento positivo nei confronti	
dell'Impresa, il contratto sarà risolto di diritto con incameramento della	
cauzione salvo il diritto dell'ENEA al maggior risarcimento dei danni subiti. In	
tale ipotesi sarà retribuito soltanto il servizio già svolto, con esclusione di	
qualsiasi ulteriore onere per l'ENEA.	
ART. 23 - FORO COMPETENTE	
Per ogni controversia, diretta od indiretta, che sia relativa all'oggetto del	

presente contratto nonché alla sua interpretazione, applicazione ed esecuzione,	
è competente in via esclusiva il Foro di Roma.	
ART. 24 – TRATTAMENTO DEI DATI	
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.lgs. n. 196/2003, come	
novellato dal D.lgs. n. 101/2018, ENEA informa che:	
1) Il Titolare del trattamento è l'Agenzia Nazionale per le Nuove tecnologie,	
l'Energia e lo Sviluppo economico sostenibile ("ENEA") con sede e domicilio	
fiscale in Roma, Lungotevere Grande Ammiraglio Thaon di Revel n. 76.	
2) Il trattamento dei dati richiesti all'Impresa persegue esclusivamente le	
seguenti finalità:	
adempiere agli obblighi contrattuali correlati al presente appalto;	
espletare tutti gli adempimenti amministrativi, fiscali e contabili connessi alle	
attività oggetto del presente contratto.	
3) Il trattamento dei dati avviene manualmente e mediante strumenti informatici	
ed elettronici, osservando i principi di correttezza e lealtà al fine di garantire la	
massima sicurezza e riservatezza nella piena osservanza della normativa	
vigente in materia di protezione dei dati personali.	
4) I dati richiesti all'Impresa sono necessari per adempiere agli obblighi di	
natura contrattuale, fiscale ed amministrativa. Il conferimento degli stessi è,	
quindi, obbligatorio per l'instaurazione e il mantenimento di un qualunque	
rapporto contrattuale.	
5) I dati personali, acquisiti per le suddette finalità, potranno essere comunicati	
ad enti pubblici e/o privati in relazione ad adempimenti obbligatori per legge.	
6) È sempre consentito agli interessati l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 15 e	
ss. (fino all'art. 22) del Regolamento (UE) 2016/679.	

ART. 25 - DICHIARAZIONE ENEA	
Si allega, a sola firma dell'ENEA, la dichiarazione ai sensi dell'art. 26, comma	
3 bis, della L. 488/1999 (come modificata dal D.L. 168/2004, convertito in L.	
191/2004).	
ART. 26 – RIMEDI ALTERNATIVI ALLA TUTELA	
GIURISDIZIONALE	
Si applica quanto previsto dal Libro V Parte I, Titolo II, ad esclusione dell'art	
213 (Arbitrato) del D. Lgs. n. 36/2023.	
ART. 27 - NOMINA COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO	
Ai sensi dell'articolo 215 del Codice, è nominato un collegio consultivo tecnico	
al fine di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse	
o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione	
del contratto.	
I costi sono ripartiti tra le parti.	
L'ENEA ha designato, nella comunicazione di aggiudicazione, quali	
componenti del Collegio i seguenti signori:	
-	
-	
L'operatore economico ha designato quali Componenti del Collegio i seguenti	
signori:	
-	
-	
-	
Il Presidente è scelto dai componenti di nomina di parte.	
Nel caso in cui le parti non trovino un accordo sulla nomina del Presidente entro	

il termine di dieci giorni dell'avvio dell'esecuzione, questo è designato entro i	
successivi cinque giorni dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le	
opere di interesse nazionale, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e	
di Bolzano o dalle città metropolitane per le opere di rispettivo interesse.	
ART. 30 - CERTIFICAZIONE AMBIENTE E SICUREZZA (ove	
applicabile)	
Per garantire il mantenimento della conformità legislativa, assicurare la	
prevenzione dei rischi e degli impatti connessi con le attività di ricerca e	
sviluppo svolti nel sito e raggiungere gli obiettivi di miglioramento delle	
proprie prestazioni ambientali e della sicurezza, ENEA - Centro Ricerche,	
ha un sistema di gestione certificato, per l'ambiente, secondo la Norma ISO	
14001:96 e, per la sicurezza secondo lo standard OHSAS 18001:99. All'interno	
del sistema integrato ambiente e sicurezza sono state fissate prassi e procedure,	
che regolano i comportamenti di tutti coloro che, a qualunque titolo operano	
all'interno del Centro Ricerche e per suo conto, al fine di controllare che	
le attività svolte siano eseguite riducendo al minimo eventuali impatti	
sull'ambiente e nel rispetto degli obblighi inerenti la sicurezza e la salute dei	
lavoratori, in situazioni normali, anomale e, ovviamente, di emergenza.	
L'Impresa dichiara espressamente che si adeguerà alle regole e procedure	
suddette nello svolgimento delle attività di cui al presente appalto.	
LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE	
, lì	
L'ENEA L'Impresa	

Il sottoscritto, Legale rappresentante dell'Impresa, dichiara di aver	
particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali ed atti	
ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del codice civile, dichiara	
inoltre di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di aver	
particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative	
clausole; in particolare dichiara di approvare specificatamente le clausole e	
condizioni di cui agli artt. 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 19, 20, 24 e 28 del presente	
contratto.	
, lì	
L'Impresa	

Dichiarazione ai sensi dell'art. 26, comma 3 bis, della Legge
23 dicembre 1999 n. 488
come modificata dal D.L. 12 luglio 2004 n. 168
(convertito con Legge 30 luglio 2004 n. 191)
Ai sensi dell'art. 26, comma 3 bis, della Legge 23 dicembre 1999 n. 488, come
modificata dal D.L. 12 luglio 2004 n. 168 (convertito con Legge 30 luglio 2004
n. 191), il sottoscritto
relativamente al contratto per l'appalto stipulato tra
l'ENEA, rappresentata dal sottoscritto, enella
persona del, dall'altro,
DICHIARA
ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 47 e seguenti del D.P.R. 28 dicembre
2000 n. 445 e s.m.i., il rispetto delle disposizioni contenute nel comma 3 della
Legge 23 dicembre 1999 n. 488, come modificata dal D.L. 12 luglio 2004 n.
168 (convertito con Legge 30 luglio 2004 n. 191), e in particolare che il
contratto è stato stipulato in assenza, a tale data, di una Convenzione CONSIP
relativa al bene o servizio oggetto del presente contratto, in relazione a quanto
previsto dall'art. 26, comma 1, della Legge 23 dicembre 1999 n. 488, come
modificata dal D.L. 12 luglio 2004 n. 168 (convertito con Legge 30 luglio 2004
n. 191).
Roma lì,

_	
	Ragione sociale dell'Impresa
	² Legale Rappresentante, procuratore speciale giusta procura allegata al contratto
	³ Tali disposizioni non si applicano ai contratti per prestazioni di forniture e di servizi a
	esecuzione immediata o la cui esecuzione non possa essere, per loro natura, regolata da apposito
	cronoprogramma o il cui prezzo è calcolato sulla base del reale consumo, nonché i servizi che,
	per la loro natura, prevedono prestazioni intellettuali o che non necessitano della predisposizione
	di attrezzature o di materiali. 4 Valori imposta in relazione agli importi contrattuali:
	Fascia di importo contratto Imposta
	(valori in euro) (valori in euro)
	< 40.000 Esente
	=> 40.000 < 150.000 => 150.000 < 1.000.000 120
	=> 1.000.000 < 5.000.000 => 5.000.000 < 25.000.000 500
	>= 25.000.000 1.000
	⁵ I lavoratori possono essere classificati esposti di categoria A, di categoria B o non esposti.
	Tale informazione è da acquisire presso l'esperto di radioprotezione ENEA incaricato sulle
	attività della zona sorvegliata o classificata. L'articolo può essere riformulato a seconda della
	classificazione dei lavoratori necessaria per svolgere le attività; le modalità di esecuzione
	delle lavorazioni ed eventuali prescrizioni devono essere previste nelle specifiche tecniche